



REGOLAMENTO PER I PASSAGGI DI PROFILO ALL'INTERNO DI CIASCUNA AREA
AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CCNL 2.11.2022
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 – PROCEDURA.....	1
ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE	1
ART. 4 – CONTRATTO INDIVIDUALE	2
ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI	2



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le procedure per il passaggio di profilo all'interno delle aree in cui è articolato il nuovo sistema di classificazione del personale definito dal CCNL 2.11.2022 del personale del comparto sanità.

I passaggi di profilo all'interno di ciascuna area sono diretti a garantire le esigenze organizzative dell'azienda e, altresì, a perseguire l'obiettivo di assicurare il corretto inquadramento del personale rispetto alle mansioni e alle attività effettivamente svolte.

Le aree corrispondono a differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse contenute nell'allegato A del citato CCNL (la corrispondenza tra il nuovo ordinamento contrattuale e il previgente sistema di classificazione è riportata nella tabella F allegata al CCNL stesso).

Nell'ambito di ciascuna di esse sono individuati specifici profili professionali intesi come insiemi omogenei più specifici delle competenze professionali proprie dell'area, le cui declaratorie e i relativi requisiti di accesso sono contenuti nel medesimo allegato A.

ART. 2 – PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2.11.2022 i passaggi dei dipendenti all'interno della medesima area possono essere effettuati, previa verifica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni (PTFP), a domanda dei dipendenti interessati, previo espletamento di apposita procedura.

Alla procedura possono partecipare esclusivamente i dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nell'area di interesse in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla declaratoria contrattuale per l'accesso al profilo oggetto dell'avviso.

Gli avvisi di selezione, approvati con deliberazione del Direttore Generale, sono predisposti dalla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e contengono i seguenti elementi:

- il numero di posti per i quali l'azienda intende procedere alla copertura tramite passaggi all'interno di ciascuna Area;
- la struttura alla quale le posizioni afferiscono;
- i requisiti di ammissione;
- la modalità e i termini di presentazione delle domande;
- le procedure di valutazione e composizione della Commissione.

L'avviso interno è pubblicato per almeno 20 giorni nella "Sezione Concorsi" del sito aziendale e ne viene data comunicazione alle RSU e alle OO.SS. firmatarie del CCNL.

ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE

La selezione interna prevede:

- la comparazione dei curricula;



- un colloquio di verifica attitudinale;
- una prova teorico–pratica diretta alla preventiva verifica dell' idoneità professionale esclusivamente ove è richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative.

In presenza di una sola domanda si procede a prova selettiva soltanto se il nuovo profilo prevede il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative.

La Commissione dispone di 100 punti complessivi così suddivisi:

- Colloquio e/o prova teorico-pratica punti 60
- Curriculum punti 40

La valutazione del curriculum è riferita ai titoli professionali, ai titoli di carriera, ai titoli di studio e di perfezionamento (purché non utilizzati come requisito di accesso) secondo i criteri generali stabiliti dalla Commissione.

In ogni caso rispetto agli altri aspiranti al passaggio di profilo costituisce titolo di precedenza l'eventuale inidoneità parziale allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo accertata secondo le modalità di legge.

Il punteggio attribuito dalla Commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. Al termine della selezione la Commissione trasmette gli atti alla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane per i provvedimenti di competenza. La selezione viene effettuata solo per i posti indicati nell'avviso e non si determina graduatoria.

ART. 4 – CONTRATTO INDIVIDUALE

Il passaggio di profilo comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di lavoro.

Il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 40 comma 11, lett. c) del CCNL 2.11.2022 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva la progressione economica in godimento ed acquisisce le indennità specifiche del nuovo profilo, ove spettanti, in sostituzione di quelle specifiche del vecchio profilo.

I dipendenti che abbiano beneficiato del passaggio tra profili diversi della stessa area non possono richiedere un nuovo passaggio prima che siano trascorsi almeno tre anni.

ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Nei casi di inidoneità assoluta al profilo di appartenenza o nei casi di personale dichiarato in esubero si applica la normativa specifica di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.